

IMPOSTE E TASSE

di STEFANO NATALI

Sanatoria ricerca e sviluppo con certificazione dedicata

Il D.L. Aiuti-ter concede la possibilità di ottenere la certificazione attestante la qualificazione degli investimenti effettuati anche in relazione alle spese sostenute negli anni precedenti.

Certificazione valida anche per il passato e differimento del termine per il riversamento del credito d'imposta ricerca e sviluppo. Questo, in sintesi, l'intervento normativo in sede di conversione del D.L. 144/2022. La **L. 17.11.2022, n.175**, infatti, ha modificato gli artt. 38 del decreto Aiuti-ter, 5, cc. 9, 10 e 11 D.L. 146/2021 e 23, c. 2 D.L. 73/2022. Analizziamo nel dettaglio cosa cambia.

Sono stati **differiti al 31.10.2023 i termini di presentazione** della comunicazione con la quale il contribuente può procedere al riversamento spontaneo dei crediti d'imposta per attività di ricerca e sviluppo maturati ai sensi del D.L. 145/2013 e indebitamente fruiti. La proroga, ovviamente, interessa anche i termini di versamento, che subiscono lo slittamento al **16.12.2023 per il versamento** in unica soluzione o della prima rata, in caso di opzione per il pagamento rateale. Le rate successive saranno versate entro il 16.12.2024 e 16.12.2025.

Si tratta in buona sostanza di uno **slittamento di un anno** che concede ai contribuenti un maggior lasso di tempo per decidere se aderire o meno alla sanatoria.

Oltre alla proroga, la legge di conversione ha introdotto l'importante novità dell'apposita **certificazione prevista dall'art. 23 D.L. 73/2022**. Si ricorda che tale norma aveva introdotto, in relazione al nuovo credito d'imposta per ricerca e sviluppo, la possibilità di ottenere una certificazione *ad hoc* attestante la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare ai fini della loro classificazione nell'ambito delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e innovazione estetica ammissibili al beneficio. La norma è mirata a favorire maggiori condizioni di certezza operativa agli imprenditori che intendono accedere a tali benefici e dettata dalla notevole **mole di contenzioso** generata dalle norme istitutive del credito d'imposta di cui al D.L. 145/2013. La certificazione, pensata inizialmente per le nuove agevolazioni, può essere richiesta anche in relazione al credito d'imposta ex D.L. 145/2013.

La norma pone, tuttavia, una serie di **condizioni**: le violazioni non devono essere ancora state contestate, né devono essere iniziati **accessi, ispezioni o controlli** in genere di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza. Ne consegue che le numerose imprese che già hanno ricevuto richieste documentali per l'esecuzione dei controlli, di cui a oggi non conoscono ancora la sorte, sono di fatto tagliate fuori dalla possibilità di beneficiare della menzionata certificazione.

In ogni caso, il rilascio di tale certificazione potrebbe essere comunque utile **ai fini difensivi** in caso di contenzioso, seppur priva dei suoi effetti primari. Al contrario, i soggetti che si trovano nelle condizioni per richiedere tale attestazione ottengono comunque un effetto inibitorio di potenziali future contestazioni. Una questione che lascia ancora qualche dubbio è legata all'incertezza interpretativa sul concetto basilare su cui si fonda il credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo. Come sappiamo, si è creata una giurisprudenza ondivaga sull'applicazione dei criteri individuati nel **Manuale di Oslo** o in quello **di Frascati** che, in attesa di un intervento della Cassazione, potrebbe rappresentare una questione dirimente nell'attestare la conformità dell'attività di ricerca svolta.